

PONTIFICIA UNIVERSITÀ DELLA SANTA CROCE  
ISTITUTO SUPERIORE DI SCIENZE RELIGIOSE  
ALL'APOLLINARE

# STATUTI

2015



170/92

N. \_\_\_\_\_



CONGREGATIO  
DE INSTITUTIONE CATHOLICA  
(DE STUDIORUM INSTITUTIS)

CONGREGATIO DE INSTITUTIONE CATHOLICA (de Studiorum Institutis),  
lectis perpensisque Statutis Instituti Superioris Scientiarum Religiosarum sub titulo v.  
*all'Apollinare*, sub potestate et ductu Facultatis Theologicæ Pontificiæ Universitatis  
Sanctæ Crucis constituti, ad normam Instructionis de Institutis Superioribus  
Scientiarum Religiosarum eiusdem Congregationis die XXVIII mensis Iunii a. D.  
MMVIII emanatæ recognitis, quæ in eorundem XXXVII articulis definiuntur ac  
statuuntur, **rata habet** et **ad alterum quinquennium approbat**, iisque ad quos  
pertinet, ut rite observentur præcipit, ceteris servatis de iure servandis, contrariis  
quibuslibet minime obstantibus.

Datum Romæ, ex ædibus eiusdem Congregationis, die XXIX mensis Septembris,  
a. D. MMXV.

*Josephus Card. Beroliti*

PRÆFECTUS

*+ A. Vincentius Zani*

A SECRETIS



## PARTE I

### NATURA GIURIDICA E FINALITÀ

#### **Articolo 1**

1. L'Istituto Superiore di Scienze Religiose all'Apollinare (d'ora in avanti Istituto o ISSRA) è un centro accademico della Pontificia Università della Santa Croce, della quale è parte integrante ai sensi dell'Art. 1, 2 degli Statuti della Pontificia Università della Santa Croce. E' specializzato nella docenza e nella ricerca nei campi delle scienze religiose.

2. L'ISSRA è retto dai presenti Statuti. Per tutto ciò che non è contemplato nei presenti Statuti è retto dalle norme degli Statuti della Pontificia Università della Santa Croce.

3. L'ISSRA svolge la propria attività sotto la responsabilità accademica della Facoltà di Teologia della Pontificia Università della Santa Croce. Attraverso gli atti specificati in questi Statuti la Facoltà di Teologia si fa garante, soprattutto presso le autorità ecclesiastiche competenti, della qualità accademica e scientifica dell'Istituto e della conseguente idoneità all'impegno docente e formativo.

4. L'ISSRA svolge la propria attività in piena sintonia con i piani pastorali delle rispettive Conferenze Episcopali. Concretamente l'Istituto agirà nel rispetto delle competenze delle suddette Conferenze, particolarmente in ordine alla verifica circa la realizzazione delle finalità pastorali degli Istituti Superiori di Scienze Religiose.

#### **Articolo 2**

1. Le finalità dell'Istituto sono:

a) la formazione teologica dei religiosi e dei laici, con lo studio sistematico e l'approfondimento scientifico della dottrina cattolica, attinta

dalla divina Rivelazione, promuovendo la ricerca delle risposte agli interrogativi umani, alla luce della stessa Rivelazione, con l'ausilio delle scienze filosofiche, delle scienze umane e delle scienze delle religioni;

b) la preparazione ai ministeri e all'animazione cristiana delle comunità locali in stretta comunione con la Gerarchia (diaconi permanenti, catechisti, animatori liturgici, operatori di pastorale, ecc.);

c) la preparazione ai diversi impegni di apostolato laicale;

d) l'aggiornamento teologico di sacerdoti, diaconi, religiosi e laici, da concertare con la Facoltà di Teologia.

2. L'Istituto si propone di realizzare le sue finalità:

a) con corsi regolari che trattano le materie di insegnamento offerte in vista delle suddette finalità;

b) con corsi di aggiornamento e di continuità su argomenti specifici di interesse scientifico, pastorale e didattico;

c) promuovendo la pubblicazione di manuali relativi alle materie dei corsi.

3. L'Istituto è caratterizzato, anche se non come scelta metodologica unica, dalla peculiare metodologia del *complex learning*, nella quale le tradizionali forme dell'insegnamento di presenza (lezioni, esercitazioni varie, esami orali) sono integrate da metodiche d'insegnamento basate sullo studio dei testi con l'aiuto di guide specializzate, la redazione di tesine scritte e con l'assistenza personale di "tutors", e dal supporto delle nuove tecnologie informatiche (cfr. art. 34, 2).

4. Con questa metodologia, nel Corso Superiore di Scienze Religiose l'Istituto impartisce un insegnamento equivalente ai programmi del ciclo universitario, con metodi didattici adeguati alle possibilità concrete degli studenti che non possono frequentare centri residenziali di studio e che, indipendentemente dalla loro attuale occupazione e residenza, dentro o fuori il territorio nazionale, intendano raggiungere una preparazione superiore nel campo teologico. Questa modalità d'insegnamento, quindi, tende a servire una popolazione specifica, senza entrare in concorrenza con le valide istituzioni superiori di studi teologici oggi esistenti, ma semmai svolgendo una necessaria opera di diffusione della formazione teologica a livello scientifico.

## PARTE II

### AUTORITÀ ACCADEMICHE

#### Articolo 3

L'ISSRA è governato da autorità *comuni* con la Facoltà di Teologia della Pontificia Università della Santa Croce, e *proprie* del medesimo Istituto:

a) *autorità comuni* con la Facoltà sono il Gran Cancelliere, il Rettore Magnifico, il Decano e la Giunta di Facoltà;

b) *autorità proprie* dell'Istituto sono il Moderatore, il Direttore, il Vice-Direttore o Vice-Direttori, il Comitato Direttivo e il Consiglio d'Istituto.

#### Articolo 4

1. Il *Gran Cancelliere* è il Prelato della Prelatura della Santa Croce e Opus Dei.

2. I compiti del Gran Cancelliere per ciò che concerne l'ISSRA sono:

a) presentare alla Congregazione per l'Educazione Cattolica il piano di studi e il testo degli Statuti dell'ISSRA per la debita approvazione;

b) informare la Congregazione per l'Educazione Cattolica circa le questioni più importanti ed inviare alla medesima, ogni cinque anni, una relazione particolareggiata riguardante la vita e l'attività accademica dell'Istituto;

c) nominare il Direttore dopo aver sentito il parere del Rettore, dei membri della Giunta di Facoltà e del Comitato Direttivo dell'Istituto;

d) conferire o revocare la *missio canonica* ai docenti dell'Istituto che insegnano discipline concernenti la fede e la morale, dopo aver emesso la professione di fede, nonché la *venia docendi* a coloro che insegnano altre discipline.

## Articolo 5

Il *Rettore Magnifico* dell'Università della Santa Croce svolge il compito di *Moderatore* dell'ISSRA; a lui spetta:

- a) procurare che la dottrina cattolica sia integralmente custodita e fedelmente trasmessa;
- b) provvedere all'adempimento delle disposizioni della Santa Sede e all'applicazione dei presenti Statuti nonché degli Statuti dell'Università;
- c) dare il parere sulla nomina del Direttore dell'Istituto;
- d) nominare il Vice-Direttore o Vice-Direttori, il Coordinatore degli Studi e il Segretario, su proposta del Direttore dell'Istituto e sentito il Decano della Facoltà di Teologia;
- e) nominare i docenti su proposta del Comitato Direttivo dell'Istituto, con il *nulla-osta* della Giunta di Facoltà nel caso dei professori stabili e con quello del Comitato Direttivo della Facoltà per i professori non stabili, e dopo aver richiesto e ottenuto la rispettiva *missio canonica* o *venia docendi* dal Gran Cancelliere.
- f) vigilare sull'andamento dottrinale e disciplinare dell'Istituto, riferendone al Gran Cancelliere;
- g) significare alla Facoltà di Teologia le maggiori difficoltà di cui venisse a conoscenza, invitando la medesima Facoltà a prendere adeguate misure;
- h) firmare i diplomi dei gradi accademici dell'Istituto, insieme con il Decano della Facoltà di Teologia e con il Direttore dell'Istituto.

## Articolo 6

Al *Decano della Facoltà di Teologia*, per ciò che concerne la vita dell'ISSRA, spetta:

- a) convocare e presiedere la Giunta di Facoltà per questioni riguardanti l'ISSRA;
- b) regolare, insieme al Direttore dell'Istituto, le questioni comuni;
- c) presiedere, direttamente o per mezzo di un suo Delegato, le sessioni per gli esami di grado;



d) presentare ogni cinque anni alla Giunta di Facoltà una relazione sulla vita e l'attività dell'Istituto, preparata dal Direttore, per l'approvazione e inoltrarla al Gran Cancelliere, che la trasmetterà alla Congregazione per l'Educazione Cattolica;

e) dare con il Comitato Direttivo della Facoltà il *nulla-osta* per la cooptazione dei professori non stabili;

f) firmare i diplomi dei gradi accademici dell'ISSRA.

## Articolo 7

Alla *Giunta di Facoltà*, per quanto concerne la vita dell'Istituto spetta:

a) esprimere il proprio parere prima di ogni riforma degli Statuti;

b) approvare i piani di studio e il Regolamento dell'Istituto;

c) dare il parere per la nomina del Direttore dell'ISSRA;

d) dare il *nulla-osta* per la cooptazione e promozione dei professori stabili dell'ISSRA;

e) comprovare la consistenza e la funzionalità delle strutture e dei sussidi dell'ISSRA, in particolare della biblioteca;

f) indirizzare e sostenere l'Istituto riguardo ad eventuali iniziative di collaborazione con altre realtà accademiche;

g) approvare la relazione quinquennale sulla vita e l'attività dell'Istituto preparata dal Direttore e approvata dal Consiglio d'Istituto.

h) segnalare al Gran Cancelliere eventuali gravi inadempienze dell'ISSRA.

## Articolo 8

1. Il *Direttore dell'ISSRA* è scelto tra i Professori stabili della Pontificia Università della Santa Croce ed è nominato dal Gran Cancelliere, secondo la modalità stabilita in questi Statuti; egli dura in carica cinque anni ed è rieleggibile immediatamente una sola volta.

2. Spetta al Direttore:

a) dirigere e coordinare l'attività dell'Istituto, secondo quanto determinato dagli Statuti;

- b) sovrintendere all'esecuzione delle decisioni degli organi di governo dell'Università, della Facoltà di Teologia e dell'Istituto;
- c) responsabilizzare i docenti e gli studenti all'osservanza dei rispettivi compiti accademici, e alla piena comunione con il Magistero della Chiesa;
- d) favorire la formazione e la promozione dei docenti;
- e) convocare e presiedere il Comitato Direttivo e il Consiglio d'Istituto;
- f) informare il Rettore Magnifico e il Decano della Facoltà di Teologia di quanto riguarda l'Istituto;
- g) controfirmare i diplomi dei gradi accademici, firmati dal Rettore e dal Decano della Facoltà di Teologia;
- h) rappresentare l'Istituto davanti alle autorità civili e alle altre autorità della Facoltà e dell'Istituto, salvi gli obblighi e le prerogative di queste ultime;
- i) preparare, insieme al Comitato Direttivo, la relazione quinquennale sulla vita dell'Istituto e, dopo averla sottoposta all'approvazione del Consiglio d'Istituto, presentarla al Decano della Facoltà di Teologia.

## **Articolo 9**

1. Il Comitato Direttivo dell'ISSRA è costituito da:

- a) il Direttore
- b) il Vice-Direttore o Vice-Direttori
- c) il Coordinatore degli Studi
- d) il Segretario.

2. Il Comitato Direttivo ha il compito di promuovere, organizzare e disciplinare le attività di insegnamento e di ricerca dell'Istituto e di provvedere ai mezzi necessari per il loro svolgimento, osservando quanto prescritto dagli Statuti e tenuto conto delle delibere della Facoltà di Teologia e del Consiglio d'Istituto.

3. In particolare:

a) propone alla Giunta di Facoltà, sentito il Consiglio d'Istituto, le eventuali modifiche dell'ordine degli studi e, nella misura in cui sarà ritenuto opportuno o necessario, la costituzione di Dipartimenti specifici dell'Istituto, soprattutto per la ricerca sulle questioni pedagogiche e catechetiche;

b) propone al Rettore la nomina dei docenti dell'Istituto, con il *nulla-osta* della Giunta di Facoltà nel caso dei professori stabili e con quello del Comitato Direttivo della Facoltà per i professori non stabili;

c) sottopone alla Giunta di Facoltà la prassi concreta per l'applicazione dei criteri generali di convalida di materie svolte dagli studenti in altri centri di studio;

d) predispose il bilancio preventivo annuale da proporre al Rettore dell'Università;

e) predispose la relazione quinquennale sulla vita e l'attività dell'Istituto;

f) propone al Rettore la nomina del Vice-Direttore, o Vice-Direttori, e del Coordinatore degli Studi dell'Istituto, sentito il Decano della Facoltà di Teologia;

g) propone al Rettore la nomina del Segretario dell'Istituto.

4. Il Comitato Direttivo è convocato dal Direttore. Le riunioni sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei membri. Le decisioni sono prese a maggioranza dei componenti aventi diritto di voto.

5. Il Comitato Direttivo può affidare ad alcuni docenti particolari incarichi accademici, quali il Coordinamento dell'attività tutoriale, il Coordinamento di taluni percorsi formativi, e altri. Tali docenti possono essere invitati, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato Direttivo.

## Articolo 10

1. Il Consiglio d'Istituto è costituito da:

a) i membri del Comitato Direttivo;

b) i professori stabili dell'Istituto;

c) due rappresentanti degli altri professori dell'Istituto, scelti ogni anno secondo i criteri definiti nel Regolamento dell'Istituto;

d) due rappresentanti degli studenti, scelti ogni anno secondo i criteri definiti nel Regolamento dell'Istituto.

2. Il Consiglio d'Istituto è un organo speciale per le questioni generali o straordinarie attinenti all'insegnamento e all'attività di ricerca dell'Istituto. Ai lavori del Consiglio può partecipare il Moderatore e il Decano della Facoltà di Teologia..

3. In particolare, il Consiglio d'Istituto:

a) è informato dal Direttore e dagli altri membri del Comitato Direttivo su tutto ciò che riveste una speciale importanza per l'Istituto;

b) interviene nella revisione dei piani di studio, a norma dell'articolo 9, 3 a) di questi Statuti;

c) interviene nel programma delle ricerche e delle pubblicazioni;

d) approva la relazione quinquennale sulla vita e l'attività dell'IS-SRA, da sottoporre alla Giunta di Facoltà.

4. Il Consiglio d'Istituto è convocato dal Direttore almeno due volte all'anno. Le riunioni sono presiedute dal Direttore qualora non siano presenti autorità accademiche superiori nell'esercizio delle loro funzioni.

5. Le riunioni sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei membri. Le delibere devono essere approvate dalla maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto di voto. Funge da Segretario del Consiglio d'Istituto il Segretario del Comitato Direttivo, senza diritto di voto se non fosse un docente.

## **Articolo 11**

1. Il Vice-Direttore coadiuva il Direttore nei compiti ordinari e lo supplisce quando è assente o impedito.

2. Il Vice-Direttore è nominato dal Rettore, su proposta del Comitato Direttivo dell'Istituto e sentito il Decano della Facoltà di Teologia. Viene scelto tra i docenti della Pontificia Università della Santa Croce.

---

3. Qualora lo sviluppo dell'ISSRA lo richieda si possono nominare più Vice-Direttori seguendo la stessa procedura.

### **Articolo 12**

1. Il Coordinatore degli Studi dell'Istituto organizza e coordina l'attività didattica, favorisce i rapporti tra professori e studenti e organizza il lavoro dei "tutors".

2. Il Coordinatore degli Studi è nominato dal Rettore, su proposta del Comitato Direttivo dell'Istituto e sentito il Decano della Facoltà di Teologia. Viene scelto tra i docenti della Pontificia Università della Santa Croce.

### **Articolo 13**

1. Il Segretario sovrintende ai diversi uffici e servizi dell'Istituto, custodisce i documenti, rilascia attestati, autentica i documenti dell'Istituto e redige i verbali delle riunioni del Consiglio d'Istituto.

2. Il Segretario è nominato dal Rettore, su proposta del Comitato Direttivo dell'Istituto. Viene scelto tra i docenti dell'Istituto, ma può anche non essere un docente: in tal caso non ha diritto di voto nel Consiglio d'Istituto.

## PARTE III

### DOCENTI

#### Articolo 14

1. Il corpo docente è costituito dai seguenti ordini:

- a) Professori *stabili*, che possono essere ordinari o straordinari.
- b) Professori *non stabili*, che possono essere incaricati o invitati.
- c) Assistenti.

2. I professori stabili devono essere almeno cinque, uno per ogni area disciplinare: Sacra Scrittura, Teologia dogmatica, Teologia morale-pastorale, Filosofia, Scienze umane. Non è necessario che siano distinti i professori stabili della Facoltà di Teologia della Pontificia Università della Santa Croce e dell'ISSRA, a condizione che il loro numero complessivo sia almeno uguale alla somma di docenti stabili richiesti per la Facoltà di Teologia e di quelli richiesti per l'Istituto. Essi si dedicano a tempo pieno alla ricerca scientifica, all'insegnamento e all'assistenza degli studenti. Partecipano attivamente alla vita accademica e agli organismi collegiali. L'incarico di professore stabile è incompatibile con altri ministeri o attività che ne rendano impossibile l'adeguato svolgimento in rapporto sia alla didattica sia alla ricerca.

3. I professori non stabili prestano la loro collaborazione in modo non permanente e parziale.

#### Articolo 15

1. Per la nomina a Professore ordinario si richiede:

- a) per le discipline ecclesiastiche, essere in possesso del congruo Dottorato conseguito in una Istituzione ecclesiastica; per le discipline non ecclesiastiche il titolo richiesto è quello di secondo ciclo degli studi superiori;

- b) avere insegnato con efficacia almeno tre anni come docente straordinario la disciplina al cui insegnamento è chiamato;
- c) avere pubblicato lavori scientifici che segnino un progresso nella disciplina insegnata.

2. Per la nomina a Professore straordinario si richiede:

- a) per le discipline ecclesiastiche, essere in possesso del congruo Dottorato conseguito in una Istituzione ecclesiastica; per le discipline non ecclesiastiche il titolo richiesto è quello di secondo ciclo degli studi superiori;
- b) avere dimostrato attitudine all'insegnamento universitario mediante un sufficiente tirocinio (almeno tre anni);
- c) avere dimostrato attitudine alla ricerca mediante adeguate pubblicazioni scientifiche.

## **Articolo 16**

1. La nomina a Professore incaricato e quella di Assistente ha la durata di un anno.

2. Per la nomina a Professore incaricato si richiede:

- a) per le discipline ecclesiastiche, essere in possesso della Licenza canonica; per le discipline non ecclesiastiche il titolo richiesto è quello di secondo ciclo degli studi superiori;
- b) essere capace di indagine scientifica ed avere buone attitudini all'insegnamento.

3. Per la nomina a Assistente si richiede:

- a) essere in possesso della Licenza canonica o di un titolo equipollente;
- b) essere capace di indagine scientifica ed avere buone attitudini all'insegnamento.

## **Articolo 17**

1. I docenti stabili, al termine dell'anno accademico nel quale hanno compiuto il settantesimo anno di età, cessano dall'ufficio.

2. Per il conferimento ai docenti del titolo di *emerito* si applicano le norme in vigore presso la Pontificia Università della Santa Croce.

3. I docenti emeriti e i docenti già incaricati possono essere *invitati* per l'insegnamento di singoli corsi fino all'età di settantacinque anni.

### **Articolo 18**

1. Tutti i Professori devono distinguersi per la integrità di dottrina, testimonianza di vita, senso di responsabilità ecclesiale ed accademica.

2. Tutti i docenti di discipline riguardanti la fede e la morale devono essere consapevoli che tale compito va svolto in piena comunione con il Magistero autentico della Chiesa e, in primo luogo, del Romano Pontefice. A tal fine, al contratto fra la Pontificia Università della Santa Croce e ogni docente è apposta la clausola secondo cui il docente è tenuto ad osservare la dottrina del Magistero della Chiesa e, qualora quest'obbligo fosse trascurato, l'Università può rescindere il contratto a norma dell'articolo 497 dei suoi Statuti (cfr. art. 22 delle *Ordinationes* della Cost. Ap. *Sapientia Christiana*).

3. I Professori appartenenti al clero secolare e i religiosi dovranno inoltre osservare in modo esemplare le norme della disciplina ecclesiastica vigente per coloro che risiedono nell'Urbe.

### **Articolo 19**

1. La nomina dei professori spetta al Rettore, su proposta del Comitato Direttivo dell'Istituto, con il *nulla-osta* della Giunta di Facoltà nel caso dei professori stabili e con quello del Comitato Direttivo della Facoltà per i professori non stabili.

2. Per la cooptazione e la promozione dei Professori dell'Istituto, come pure per i motivi e le procedure per cui essi possono essere sospesi dall'ufficio o anche privati di esso, si applicano norme analoghe a quelle stabilite dagli Statuti della Pontificia Università della Santa Croce.



---

## Articolo 20

1. I docenti dell'Istituto che insegnano discipline concernenti la fede e la morale ricevono dal Gran Cancelliere la *missio canonica*, dopo aver emesso la professione di fede. I docenti che insegnano altre discipline ricevono dal Gran Cancelliere la *venia docendi*.

2. Nel caso in cui un candidato proposto alla nomina sia un chierico che non sia docente presso l'Università della Santa Croce, si richiede il consenso scritto del proprio Ordinario. In tal caso spetta al Rettore della Pontificia Università della Santa Croce, come delegato del Moderatore Gran Cancelliere, concedere la *venia docendi* al candidato.

## Articolo 21

1. Il *Collegio plenario dei docenti* dell'ISSRA è composto da tutti i docenti impegnati, a qualunque titolo, nell'Istituto.

2. Almeno una volta all'anno si riunisce il Collegio plenario dei docenti, convocato e presieduto dal Direttore, per condividere le esperienze e valutare la vita dell'Istituto.

## PARTE IV

### STUDENTI

#### Articolo 22

L'Istituto può accogliere tutti coloro che, forniti di regolare attestato, idonei per condotta morale e per gli studi precedenti, desiderino avere una qualificata preparazione nelle Scienze Religiose.

2. Gli studenti si distinguono in ordinari, straordinari, uditori e ospiti.

#### Articolo 23

1. Gli studenti *ordinari* sono quelli che, aspirando a conseguire i gradi accademici di cui all'Art. 33, frequentano tutti i corsi e le esercitazioni prescritte dall'Istituto, con il regolare superamento dei relativi esami prescritti:

a) per essere ammesso come studente ordinario al ciclo che conduce alla *Laurea (Baccalaureato) in Scienze Religiose* è necessario aver conseguito il titolo di studio medio-secondario richiesto per l'ammissione all'Università nella propria nazione, o in quella dove lo studente ha compiuto gli studi; a discrezione del Direttore, potrà essere richiesta allo studente la frequenza previa di qualche corso integrativo, con il regolare superamento dei rispettivi esami;

b) per essere ammesso come studente ordinario al ciclo che conduce alla *Laurea magistrale (Licenza) in Scienze Religiose*, è necessario essere in possesso della *Laurea (Baccalaureato) in Scienze Religiose*.

c) il numero complessivo di studenti ordinari deve essere "in principio" non inferiore a settantacinque.

## Articolo 24

1. Sono studenti *straordinari* coloro che pur frequentando tutte le discipline o una buona parte di esse, con relativo esame, mancano del titolo prescritto per l'iscrizione come ordinario e pertanto non possono accedere ai titoli accademici:

a) per essere iscritto come studente straordinario è necessario che lo studente dimostri di aver idoneità a frequentare i corsi per i quali richiede l'iscrizione;

b) il *curriculum* di detti studenti può essere valutato ai fini del passaggio a studenti ordinari solo qualora, *in itinere*, lo studente entrasse in possesso delle condizioni previste dall'articolo precedente.

2. Gli studenti *uditori* sono coloro che, non volendo conseguire il grado accademico nell'ISSRA, desiderano frequentare qualche corso, in vista del rilascio del relativo Attestato di frequenza.

3. Gli studenti *ospiti* sono coloro che, non volendo conseguire il grado accademico nell'ISSRA, desiderano frequentare qualche corso e sostenere il relativo esame, per un eventuale riconoscimento in un altro Istituto.

## Articolo 25

1. Nell'ammissione degli studenti è vietata qualunque discriminazione per motivi di religione, origine, nazionalità, sesso, ecc.

2. I membri degli Istituti di vita consacrata, i membri di Società di vita apostolica, i ministri sacri e i candidati agli ordini sacri, per svolgere gli studi ai quali chiedono di essere ammessi devono essere muniti di autorizzazione scritta del proprio Ordinario o del legittimo Superiore.

3. Coloro che non sono compresi nel numero precedente devono presentare un regolare attestato di buona condotta morale rilasciato da un'autorità ecclesiastica segnalata dal Direttore dell'Istituto.

**Articolo 26**

1. Gli studenti devono osservare una retta condotta morale e la disciplina accademica, ai sensi dell'Art. 631 degli Statuti della Pontificia Università della Santa Croce.

2. Per gravi infrazioni alla disciplina gli studenti sono passibili delle sanzioni indicate negli Articoli 642 e 653 degli Statuti della Pontificia Università della Santa Croce, riferendo al Direttore le competenze del Decano.

**Articolo 27**

1. Gli studenti devono assumere un impegno serio di studio. Gli studenti che hanno interrotto gli studi per un anno o più, decadono dalla loro condizione di studenti. Qualora intendessero riprendere gli studi debbono sottostare alle integrazioni accademiche che verranno loro indicate dal Comitato Direttivo dell'Istituto e versare per ogni anno di interruzione una tassa d'iscrizione, ai sensi dell'Art. 29, 2.

2. Gli studenti hanno il diritto di frequentare le lezioni, assistere agli atti accademici, utilizzare le biblioteche dell'Università e gli altri strumenti di lavoro; inoltre hanno diritto a una congrua assistenza tutoriale, anche individuale, da parte dei docenti, nello studio e nella formazione scientifica.

3. Per poter essere ammessi agli esami è necessario che lo studente abbia seguito le lezioni con una frequenza non inferiore ai due terzi delle ore delle singole discipline.

4. Gli studenti partecipano alla vita dell'Istituto nei modi determinati dagli Statuti e dal Regolamento.

**Articolo 28**

1. La concessione dell'ammissione ai corsi spetta al Direttore dell'Istituto.

2. Il riconoscimento di studi filosofici e teologici compiuti in istituzioni accademiche o non accademiche compete al Comitato Direttivo dell'Istituto, sentito il Comitato Direttivo della Facoltà di Teologia, d'accordo con la normativa emanata al riguardo dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica.

## PARTE V

### AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E SUSSIDI DIDATTICI

#### **Articolo 29**

1. Ai sensi dell'Art. 1, 1 dei presenti Statuti, tutte le questioni giuridiche, economiche e finanziarie relative alla gestione dell'Istituto competono al Consiglio del Rettore a norma degli Statuti della Pontificia Università della Santa Croce.

2. Per ogni anno accademico il Consiglio del Rettore, sentito il Comitato Direttivo dell'Istituto, stabilisce le tasse d'iscrizione e i diritti di segreteria che gli studenti devono corrispondere, e i criteri di agevolazione economica per gli studenti bisognosi.

3. L'attività dell'Istituto si giova dell'opera del personale non docente addetto a compiti di segreteria, sotto la responsabilità del Segretario del Comitato Direttivo e dell'Amministratore dell'Università, secondo le rispettive competenze e gli articoli 665 e 676 degli Statuti della Pontificia Università della Santa Croce.

#### **Articolo 30**

La Biblioteca, le aule, l'Aula Magna dell'Università, ecc. sono anche sussidi didattici dell'ISSRA ai sensi degli articoli 1042 e 1053 degli Statuti della Pontificia Università della Santa Croce.

## PARTE VI

### ORDINAMENTO DEGLI STUDI

#### Articolo 31

1. L'Istituto svolge principalmente il Corso Superiore di Scienze Religiose, della durata complessiva di cinque anni, articolato in due cicli:

a) un primo ciclo di tre anni. Si tratta di un ciclo di base, in cui si affrontano tutte le fondamentali discipline teologiche e filosofiche. Al termine di questo ciclo si può conseguire la *Laurea (Baccalaureato) in Scienze Religiose*;

b) un secondo ciclo di due anni. Lo scopo di questo ciclo è di completare la preparazione di base e di acquisire una competenza specialistica che abiliti all'insegnamento scolastico oppure a un impegno ecclesiale più qualificato. Al termine di questo ciclo si può conseguire la *Laurea magistrale (Licenza) in Scienze Religiose*.

2. Il Corso Superiore di Scienze Religiose può avere diversi indirizzi di specializzazione (pastorale-catechetico ed altri), per la cui attivazione si dovrà ottenere il benestare del Comitato per gli Studi Superiori di Teologia e di Scienze Religiose della Conferenza Episcopale Italiana.

#### Articolo 32

1. Sono materie fondamentali del ciclo triennale: Filosofia (Storia della Filosofia e Filosofia sistematica), Sacra Scrittura (Introduzione ed Egesi), Introduzione alla Teologia e Teologia Fondamentale, Teologia Dogmatica (trattati su Dio Uno e Trino, Creazione, Cristologia e Soteriologia, Antropologia ed Escatologia, Ecclesiologia ed Ecumenismo, Mariologia, Sacramentaria), Teologia Morale (fondamentale e speciale), Liturgia, Patrologia e Storia della Chiesa, Introduzione al Diritto Canonico, Scienze umane (Psicologia, Pedagogia e Sociologia).

2. Sono materie fondamentali del biennio specialistico quelle che caratterizzano l'indirizzo scelto, ad esempio per l'indirizzo pastorale-catechetico-liturgico: Teologia Pastorale (generale e speciale), Catechetica (fondamentale e speciale), Liturgia (fondamentale e speciale).

3. Sono inoltre materie fondamentali del biennio alcune discipline che approfondiscono le scienze filosofico-teologiche e quelle della religione nella prospettiva del dialogo con la cultura contemporanea: ad esempio Teologia Biblica (Antico e Nuovo Testamento), Teologia Spirituale, Storia delle idee contemporanee, Scienze e Teologia, Bioetica, Filosofia della religione, Storia della Chiesa contemporanea, Sociologia della religione, Teologia delle religioni, ecc.

### **Articolo 33**

1. Sono previste anche materie complementari opzionali, quali Lingue bibliche, Storia della liturgia, Musica sacra, Sociologia dell'Educazione, Rapporti Chiesa-Stato, e altre, che verranno attivate a seconda della disponibilità dei docenti e delle scelte degli studenti.

2. I seminari vertono su tematiche riprese da materie impartite nei corsi, specialmente quelle riguardanti l'indirizzo scelto, allo scopo d'integrare la formazione in questo campo, e si prefiggono specificamente di avviare gli studenti alla conoscenza e all'uso della metodologia della ricerca scientifica.

### **Articolo 34**

1. Nel Corso Superiore di Scienze Religiose l'insegnamento è improntato a criteri di scientificità, organicità e completezza dei contenuti teologici:

a) le discipline teologiche e umane sono insegnate in modo che appaia chiaramente il loro nesso organico e si mettano in luce i vari aspetti che appartengono intrinsecamente all'indole propria delle scienze religiose (quali sono soprattutto quella biblica, patristica, storica, liturgica, pastorale, dogmatica, morale) e delle scienze umane – in primo luogo la filoso-



fia – come strumento di approfondimento del senso della vita umana in un’ottica cristiana;

b) l’oggetto specifico di ogni disciplina viene presentato in tutti i suoi elementi, privilegiando la sintesi, ma senza escludere momenti di analisi. Nel comunicare i contenuti fondamentali di ogni disciplina, si introducono gli studenti all’uso degli strumenti, criteri e metodi essenziali del lavoro teologico.

2. Il quinquennio del Corso Superiore di Scienze Religiose consta di 300 crediti ECTS (60 per anno). Adottando la metodologia del *complex learning* (cfr. art. 2, 3) il monte ore di lezioni frontali è di 1.000 (pari quindi al 50% circa di quanto previsto). Il resto dei crediti è costituito, oltre che da seminari, laboratori e tirocini, anche dalla redazione di elaborati scritti per ogni disciplina (di circa 10 pagine ognuno, in numero complessivo di minimo 75 elaborati), dagli incontri periodici con i tutors, da esercizi di valutazione periodica dell’apprendimento, ecc. Le lezioni frontali si svolgono presso la Sede della Pontificia Università della Santa Croce.

3. L’insegnamento è impartito su testi o manuali in uso presso le Facoltà ecclesiastiche. Potrà essere integrato con altri sussidi didattici, ad esempio con dispense ben articolate e tempestivamente consegnate agli studenti. Spetta al Comitato Direttivo dell’Istituto vegliare per la qualità di tali sussidi (cfr. Art. 9, 2).

## Articolo 35

1. Adempiendo a quanto detto all’Art. 2, 1-2 di questi Statuti, l’Istituto può offrire *Corsi di specializzazione* e *Programmi di Aggiornamento e Continuità* rivolti a sacerdoti, diaconi, religiosi e religiose, a insegnanti di religione cattolica, e a laici diversamente impegnati nella pastorale e nella propria formazione personale.

2. Questi *Corsi* e *Programmi* possono riguardare tematiche diverse e assumere distinte configurazioni, sempre nel rispetto della serietà scientifica e della finalità pastorale. I piani di studio di questi Programmi sono approvati dal Comitato Direttivo dell’Istituto, sentito il Consiglio d’Istituto, con l’assenso del Comitato Direttivo della Facoltà di Teologia.

## PARTE VII

### GRADI ACCADEMICI

#### Articolo 36

1. La Facoltà di Teologia conferisce agli studenti dell'ISSRA i seguenti gradi accademici:

a) la *Laurea (Baccalaureato) in Scienze Religiose*, al termine del ciclo triennale del Corso Superiore di Scienze Religiose;

b) la *Laurea magistrale (Licenza) in Scienze Religiose*, con specificazione dell'indirizzo, al termine del successivo biennio di specializzazione del Corso Superiore di Scienze Religiose.

2. I requisiti per conseguire la *Laurea (Baccalaureato) in Scienze Religiose* sono:

a) aver frequentato il ciclo triennale di studi ed aver superato gli esami relativi alle singole discipline;

b) aver acquisito la conoscenza di una lingua moderna oltre la propria, per essere in grado di comprendere i testi;

c) aver composto e discusso un elaborato scritto, conforme alle norme indicate nel Regolamento dell'ISSRA, che mostri la capacità di impostazione dell'argomento scelto, e sostenuto l'esame sintetico su apposito tesario e davanti ad una commissione composta di non meno tre docenti.

3. I requisiti per conseguire la *Laurea magistrale (Licenza) in Scienze Religiose*, con specificazione dell'indirizzo, sono:

a) aver frequentato il primo e il secondo ciclo di studi e superato gli esami relativi alle singole discipline;

b) aver acquisito la conoscenza di due lingue moderne oltre la propria;

c) aver composto un elaborato scritto, conforme alle norme indicate nel Regolamento dell'ISSRA, che mostri la competenza maturata nel campo di specializzazione prescelto, e sottometterlo a pubblica discussione nella sessione prevista.

### **Articolo 37**

Lo studente in possesso della *Laurea (Baccalaureato) in Scienze Religiose* o della *Laurea magistrale (Licenza) in Scienze Religiose*, conseguite presso l'ISSRA, che volesse ottenere il riconoscimento degli studi compiuti e conseguire presso la Pontificia Università della Santa Croce il Baccalaureato in Sacra Teologia, potrà essere ammesso dal Decano della Facoltà di Teologia con un apposito programma integrativo della durata di almeno due anni, con i relativi esami.

## DISPOSIZIONI FINALI

### Prima

Il Gran Cancelliere su proposta del Comitato Direttivo dell'Istituto e sentito il parere della Giunta di Facoltà, chiede alla Santa Sede l'approvazione di ogni riforma di questi Statuti dell'ISSRA.

### Seconda

L'ISSRA è retto da questi Statuti, approvati dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica, dalle norme degli Statuti della Pontificia Università della Santa Croce, dalle altre norme generali date dalla Santa Sede e dalle norme particolari emanate dal Gran Cancelliere. Per tutte le altre questioni non regolate si applicano le relative norme della legislazione canonica.

### Terza

Nel caso di cessazione dell'ISSRA, per qualsiasi motivo, il suo patrimonio sarà devoluto alla persona giuridica ecclesiastica italiana designata dal Consiglio del Rettore o, qualora non vi provveda, dal Prelato della Prelatura della Santa Croce e Opus Dei.

### Norma transitoria

1. Gli studenti iscritti al Corso Superiore di Scienze Religiose secondo il vecchio ordinamento possono passare al nuovo ordinamento con un piano di studi particolare. Spetta al Direttore, con il parere favorevole del Comitato Direttivo, determinare il numero dei *credits* necessari per completare l'*iter* e stabilire il piano di studi per accedere ai gradi accademici.

2. Alle stesse condizioni, è data facoltà al Direttore di concedere, a chi è in possesso del titolo di Magistero in Scienze Religiose secondo il vecchio

ordinamento, l'iscrizione al curriculum per il conseguimento della Laurea magistrale (Licenza) in Scienze Religiose.

N.B.

*I presenti Statuti sono stati approvati dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica con Decreto N. XXX in data 29 settembre 2015.*



## INDICE

<b>Parte I</b>	Natura giuridica e finalità.....	5
<b>Parte II</b>	Autorità accademiche .....	7
<b>Parte III</b>	Docenti.....	14
<b>Parte IV</b>	Studenti .....	18
<b>Parte V</b>	Amministrazione, gestione e sussidi didattici.....	22
<b>Parte VI</b>	Ordinamento degli studi.....	23
<b>Parte VII</b>	Gradi accademici .....	26
<b>Disposizioni Finali</b>	.....	28

